

Testi a fronte della l.r. 3/1994 e 22/2015

Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 7 della l.r. 3/1994</p> <p>- Programmazione regionale</p> <p>1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).</p> <p>1 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, le priorità per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.</p> <p>2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:</p> <p>a) nella misura del 40 per cento per l'espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale;</p> <p>b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, in materia faunistico-venatoria da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole;</p> <p>d) nella misura dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva</p>	<p>Art. 7 della l.r. 3/1994</p> <p>- Programmazione regionale</p> <p>1. IDEM</p> <p>1 bis. IDEM</p> <p>2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:</p> <p>a) nella misura del 40 per cento per l'espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale;</p> <p>b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla l.r.....(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015) ;</p> <p>c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole;</p> <p>d) nella misura dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva</p>

<p>documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali.</p> <p>3. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.</p> <p>3 bis. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la gestione delle risorse per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.</p>	<p>3. IDEM</p> <p>3 bis. IDEM</p>
<p>Art. 13 ter l.r. 3/1994</p> <p>- Accesso agli ATC</p> <p>1. In ogni ATC è garantito l'accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità di cui all'articolo 13 bis.</p> <p>2. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ATC denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria.</p> <p>3. L'ATC può ammettere un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità venatoria, purché siano accertate, mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Tali decisioni sono comunicate alla competente struttura della Giunta regionale.</p> <p>4. I comitati di gestione decidono le quote di iscrizione agli ATC nel rispetto degli importi minimi e massimi definiti con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>4 bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, in materia faunistico-venatoria da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>5. L'espletamento volontario delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), può essere considerato condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo oppure costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.</p>	<p>Art. 13 ter l.r. 3/1994</p> <p>- Accesso agli ATC</p> <p>1. IDEM</p> <p>2. IDEM</p> <p>3. IDEM</p> <p>4. IDEM</p> <p>4 bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla l.r.(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015) ;".</p> <p>5. IDEM</p> <p>6. IDEM.</p>

<p>6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli ATC dei cacciatori residenti e non residenti in Toscana anche attraverso la mobilità venatoria.</p> <p>7. I cacciatori non residenti in Toscana possono avvalersi della mobilità venatoria previo pagamento di una somma annua definita con deliberazione della Giunta regionale.</p>	<p>7. IDEM</p>
<p>Art. 1 della l.r. 22/2015</p> <p>- Oggetto e finalità</p> <p>1. La presente legge dispone, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Detta altresì norme per la città metropolitana e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino.</p>	<p>Art. 1 della l.r. 22/2015</p> <p>- Oggetto e finalità</p> <p>1. IDEM</p>
<p>2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell'istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale.</p>	<p>2. IDEM</p>
<p>3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.</p>	<p>3. IDEM</p>
<p>4. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2015, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti</p>	<p>4. IDEM</p>

<p>amministrativi.</p> <p>5. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.</p> <p>6. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014 (Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze). La polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n.12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6.</p> <p>7. Al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provvede con successiva legge, in coerenza con le disposizioni sull'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).</p>	<p>5. IDEM</p> <p>6. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014 (Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze). La polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n.12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge e della l.r.....(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015</p> <p>7. IDEM</p>
<p>ART 51</p> <p>Vigilanza venatoria</p> <p>1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nonché della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono:</p> <p>a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;</p> <p>b) le guardie, i sottoufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato;</p> <p>c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;</p> <p>d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;</p> <p>e) il personale appartenente ai corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle unioni dei comuni subentrante alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino</p>	<p>ART 51</p> <p>Vigilanza venatoria</p> <p>1.IDEM</p>

<p>delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) (209); (98)</p> <p>f) le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 e le guardie ambientali volontarie di cui alla l.r. 30/2015 (209) purché in possesso dell'attestato di cui all'articolo 52; (98)</p> <p>g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza purché adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento. (99)</p> <p>h) Abrogata. (100)</p> <p>2. I soggetti di cui al 1º comma non possono esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni e nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo le guardie private di cui alla lettera g) in possesso di specifica autorizzazione dell'azienda.</p> <p>3. Alle guardie venatorie volontarie di cui alla lettera f) l'esercizio venatorio è vietato soltanto durante l'espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all' articolo 37 , durante lo svolgimento del loro servizio, alle stesse è vietato l'impiego dei mezzi di cui all' articolo 31</p> <p>4. La Regione coordina l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).</p>	<p>2. IDEM</p> <p>3. IDEM</p> <p>4. La polizia provinciale e la polizia della città metropolitana di Firenze coordinano l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).</p>
<p>Art. 53 Convenzioni</p> <p>1. Gli ATC, al fine di assicurare sul territorio di propria competenza un adeguato livello di vigilanza, possono stipulare con le associazioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera f), apposite convenzioni che devono prevedere:</p> <p>a) l'indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;</p> <p>b) l'impegno per l'associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell'attività svolta;</p> <p>c) le modalità di verifica della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;</p> <p>d) le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività;</p> <p>e) la durata della convenzione, con la possibilità per l'ATC di recedere dall'accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei</p>	<p>Art. 53 Convenzioni</p> <p>1 IDEM</p>

relativi rinnovi.

2. Nella stipula delle convenzioni di cui al comma 1, è garantita a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.

3. Copia delle convenzioni viene inviata alla Regione ai fini del coordinamento delle attività previsto all'articolo 51, comma 4.

2. IDEM

3 Le convenzioni sono stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.